



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 del 25.06.2024

Oggetto: Dissesto finanziario. Autorizzazione ai pagamenti dei debiti derivanti da fondi a gestione vincolata.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15:30 presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-it/j.php?MTID=mc0617b095bd2cc2e493af5abfcb42664> in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini		X
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che la gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse con vincolo di destinazione ai sensi della vigente normativa rientra nella competenza dell'OSL;



COMUNE DI CHIETI

Vista la richiesta in atti trasmessa a mezzo PEC n. 38866 del 4.06.2024 alla OSL dal dirigente ad interim del V settore Arch. Carlo Di Gregorio corredata della relativa attestazione espressa dallo stesso;

Considerato che

- i residui attivi e passivi relativi a risorse con vincolo di destinazione devono essere gestiti separatamente rispetto ai residui da inserire nella massa passiva;
- il debito in argomento è coperto da entrate con destinazione vincolata derivanti da contributo erogato a seguito della rendicontazione della spesa;
- ai fini della rendicontazione occorre provvedere al pagamento preventivo della spesa e che solo a seguito di tale rendicontazione sarà erogato il relativo contributo;
- occorre procedere al pagamento delle somme in argomento, considerata la loro natura e la loro specifica destinazione, oltre al fatto che i fondi dei quali si tratta non possono essere destinati a finanziare la massa passiva, proprio in ragione della loro specifica destinazione;
- occorre procedere con tempestività alla liquidazione di tali residui al fine di evitare possibili rischi di revoca delle risorse per le quali è già stata impegnata dall'Ente la relativa spesa in riferimento all'obbligazione esigibile al 31.12.2022;

Visto

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che novella il comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che a sua volta sostituisce l'articolo 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, prevedendo che, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione e che l'amministrazione dei residui attivi e passivi è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;
- il D.M. 25.07.2023;

Considerato altresì che

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *“le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata a finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”*;
- la predetta Circolare chiarisce, inoltre, che *“la competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge”*;
- l'obbligazione di cui trattasi è finanziata con fondi vincolati dell'OCDPC 441/2017 DPCM 27.02.2019 (danni eccezionali da eventi meteorologici gennaio 2017) che il termine per la rendicontazione della spesa è fissato al 30 giugno 2024 e che la mancata rendicontazione avrebbe come conseguenza la revoca del finanziamento, l'applicazione di sanzioni e penali nonché l'obbligo alla restituzione delle somme già ad oggi erogate all'Ente;
- tale revoca costituirebbe un indubbio danno per l'Ente;

Ritenuto che



COMUNE DI CHIETI

- i criteri individuati dalla citata Circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto emanati in attuazione della previgente normativa che affidava all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

Visti

- il TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- il D.M. 25.07.2023
- l'Attestazione resa dal Dirigente ad Interim del V settore

per le suesposte motivazioni e considerazioni;

con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare il pagamento al creditore indicato nell'allegato "A", che fa parte integrante della presente delibera, previa verifiche di legge di regolarità amministrativa, contributiva e fiscale e di porre in essere gli adempimenti previsti per la rendicontazione di ciascun progetto finanziato con i rispettivi fondi;
- 3) di autorizzare il Comune di Chieti al pagamento della spesa oggetto della presente deliberazione con fondi anticipati dall'Ente stesso e compensati con le relative risorse acquisite tramite il contributo erogato a rendicontazione e spettante all'OSL;
- 4) di includere il suddetto debito, ai sensi del comma 6 dell'articolo 258 del TUEL, nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
- 5) di notificare il contenuto della presente deliberazione al creditore interessato;
- 6) di trasmettere il presente atto al competente Ufficio di Segreteria affinché provveda alla pubblicazione tramite l'Albo Pretorio del Comune di Chieti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

Alle ore 15:40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione a mezzo firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

assente

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia
